



COLLEGGI NON ISCRITTI ALLA CRAIPI: POCA INFORMAZIONE, REALE VOLONTA' O PURO AUTOLESIONISMO?

Ad oggi, sono circa 3000 i colleghi non ancora iscritti al fondo CRAIPI.

Il nostro sindacato Libersind Confsal, sempre attivo nella tutela dei diritti dei lavoratori, specie di quelli già acquisiti, non può non porsi questi interrogativi.

Va rammentato infatti che, dopo la trasformazione del sistema pensionistico intervenuta nel 1995 con il passaggio dal calcolo retributivo al calcolo contributivo, **i fondi di previdenza complementare come il nostro CRAIPI, hanno costituito per i lavoratori italiani un importante elemento di sostegno ai trattamenti pensionistici futuri, che saranno inevitabilmente più modesti rispetto al passato.**

Tuttavia nel nostro Paese, i contratti collettivi di lavoro che prevedono versamenti aziendali in un fondo di previdenza complementare sono ancora oggi non più del 25 % del totale dei contratti.

Come mai?

La risposta è semplice: **perché questi fondi costituiscono un costo per le aziende che tendono quindi a non finanziarli e si guardano bene dallo stimolare i dipendenti alla sottoscrizione ove i fondi esistono.**

In RAI, l'attivazione del fondo di previdenza complementare è stata una indubbia conquista sindacale di qualche decennio orsono ed anche se nel corso del tempo sono intervenute modifiche normative, il lavoratore che non si iscrive **RINUNCIA A GUADAGNARE UNA ULTERIORE SOMMA ESENTASSE PARI AL 2% DELLA SUA RETRIBUZIONE, SENZA ALCUNA CONTROINDICAZIONE, SPECIE SE SI TRATTA DI UN GIOVANE LAVORATORE ANCHE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.**

Non ne siete convinti?

Leggete bene il documento tecnico allegato e contattate i nostri esperti CRAIPI per un confronto di merito; magari in seguito riuscirete a superare le diffidenze e a tutelare meglio i vostri interessi di futuri pensionati.

Segreteria Nazionale Libersind Confsal

CRAIPI è un fondo pensione - istituito sulla base di accordi collettivi - finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio.

CRAIPI opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. Possono aderire a CRAIPI tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Aderendo al Fondo il lavoratore potrà:

- disporre di una pensione complementare a quella obbligatoria;
- ottenere un contributo dal datore di lavoro (**solo iscrivendosi al Fondo pensione e versando** – oltre al TFR in quanto “nuovo iscritto” – **il proprio contributo, si ha infatti diritto alla contribuzione del datore di lavoro¹⁾**). I lavoratori che dispongono di altri fondi pensione possono trasferirli al fondo CRAIPI e versare il proprio contributo, ottenendo la contribuzione del datore di lavoro;
- usufruire di un significativo risparmio IRPEF (i contributi versati dall'azienda non entrano nel reddito imponibile del lavoratore e i contributi a carico dell'iscritto sono deducibili dal suo reddito imponibile);
- beneficiare di un'aliquota agevolata sui rendimenti (imposta sostitutiva dell'11% rispetto al 12,50% applicato alle altre forme di gestione del risparmio).

La misura della contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata. La misura minima di contribuzione può essere esemplificata come segue:

Contributo	A carico del Lavoratore ²	A carico del Datore di lavoro	Decorrenza e periodicità
E' calcolato in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile e con decorrenza: a) immediata in caso di adesione nel mese di assunzione; b) dal mese successivo all'adesione se effettuata oltre il mese di assunzione

Al momento del pensionamento, si potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto accumulato e il restante in rendita. Quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, può essere richiesto l'intero importo della prestazione in forma di capitale³.

In qualsiasi momento si può chiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli.

¹ Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui il lavoratore versi al fondo almeno il contributo minimo.

² Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore e, dal 2019, può procedere anche a versamenti volontari aggiuntivi (ad es. versamento occasionale di risparmi).

³ La legge prevede che se l'importo della rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ottenere il 100% della propria posizione sotto forma di capitale.

E' invece necessario aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione:

- fino al 75% di quanto maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per se stessi o i figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione,
- fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Mentre l'anticipazione fino al 75% può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, le anticipazioni di importo inferiore o uguale al 30% possono essere richieste anche annualmente.

Il LIBERSIND CONFESAL per ogni ulteriore informazione necessaria, resta a disposizione degli iscritti e dei nuovi assunti per l'assistenza in materia, che si può richiedere inviando una mail a posta@libersind.it oltre a quanto consultabile nel sito <http://www.craipi.it/index.jsp>